



CIRCOLARE

SERIE AEROPORTI

Data 15.09.2010

APT - 34

**ATTUAZIONE D.LGS. N° 66/2009 SULL'UTILIZZAZIONE DEI VELIVOLI
DI CUI ALL'ANNESSO 16 DELLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE
CIVILE INTERNAZIONALE, VOL. I, PARTE II, CAP.3**

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa..

**Circolare****APT-34**

Attuazione del D.Lgs. n. 66/2009 sull'utilizzazione dei velivoli di cui all'Annesso 16 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, Vol. I, Parte II, Cap. 3.

15/09/2010

pag. 2 di 11

STATO DI AGGIORNAMENTO

Revisione	Data	Motivo revisione

INDICE

1. PREMESSA E SCOPO	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. APPLICABILITA'	3
4. ATTIVITA' DI CONTROLLO	3
5 DEROGHE	4
6. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	5
7. ENTRATA IN VIGORE	8
Allegato 1: Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa	9
Allegato 2: Ordinanza Archiviazione	10
Allegato 3: Ordinanza – Ingiunzione di pagamento	11



Circolare

APT-34

Attuazione del D.Lgs. n. 66/2009 sull'utilizzazione dei velivoli di cui all'Annesso 16 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, Vol. I, Parte II, Cap. 3.

15/09/2010

pag. 3 di 11

1. PREMESSA E SCOPO

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 66 del 18.05.2009 recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva dell'Unione Europea 2006/93/CE del 12.12.2006 relativa al contenimento sul territorio dell'Unione Europea dell'inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore dei velivoli subsonici civili a reazione. L'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2009 vieta sul territorio nazionale l'impiego dei velivoli subsonici a reazione, di cui all'art. 1 del medesimo Decreto, non conformi ai requisiti previsti dall'Annesso 16 ICAO Vol. I, Parte II, Cap. 3, seconda edizione (1988). Scopo della presente circolare è quello di dare attuazione al D.Lgs. di cui sopra, attraverso procedure che riguardano anche le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 5 dello stesso.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs 18 maggio 2009 n. 66 sulla attuazione della Direttiva comunitaria 2006/93/CE;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 sulla depenalizzazione dei reati minori;
- Annesso 16 ICAO Vol. I, Parte II, Cap. 3, seconda edizione (1988).
- Regolamento ENAC sui servizi non di linea extra-comunitari;
- Circolare ENAC EAL-15 del 3 aprile 2007 relativo alla disciplina delle notifiche dei voli comunitari, delle autorizzazioni dei voli di linea e regime dei sorvoli e scali tecnici;
- Circolare ENAC APT-08, ultimo aggiornamento, sulla procedura per l'applicazione degli artt. 801 e 802 del C.d.N. delle nuove competenze attribuite alle Direzioni Aeroportuali;
- Circolare ENAC GEN-03 del 19 dicembre 2008 relativo alla gestione ed attuazione del programma Safety Assessment of Foreign Aircraft;
- D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo in esecuzione della Legge 29 settembre 1998 n. 337.

3. APPLICABILITA'

La presente circolare si applica, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs 66/2009, ai velivoli subsonici civili a reazione il cui peso massimo al decollo sia uguale o superiore a 34.000 Kg o la cui configurazione massima certificata è superiore a 19 posti passeggeri, esclusi i sedili riservati all'equipaggio.

4. ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo del rispetto dei requisiti acustici, ossia di conformità dei velivoli almeno agli standard dell'Annesso 16 ICAO Vol. I, Parte II, Cap. 3, seconda edizione (1988), è di tipo

**Circolare****APT-34**

Attuazione del D.Lgs. n. 66/2009 sull'utilizzazione dei velivoli di cui all'Annesso 16 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, Vol. I, Parte II, Cap. 3.

15/09/2010

pag. 4 di 11

documentale. Essa è effettuata dal personale ispettivo delle Direzioni Aeroportuali dell'ENAC di norma in occasione dei controlli documentali di cui alla Circolare APT-08 o delle ispezioni SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) e SANA (Safety Assessment of National Aircraft). Trattasi di controlli svolti negli aeroporti italiani agli aeromobili in sosta o in transito sul territorio nazionale, sulla base di programmi stabiliti preventivamente secondo il metodo della campionatura.

In occasione del controllo il comandante del velivolo, a richiesta degli Ispettori ENAC, è tenuto ad esibire il Certificato Acustico, o attestazione equivalente, rilasciato dalla competente Autorità dello Stato di registrazione del velivolo.

La conformità ai requisiti di cui sopra deve essere formalmente dichiarata nel Certificato Acustico, oltre che nella lingua dello Stato di registrazione del velivolo, anche in lingua inglese. Ove quest'ultima non fosse disponibile deve essere allegata la traduzione certificata di tale conformità.

5. DEROGHE

L'ENAC - Direzione Regolazione Certificazione Prodotti Aeronautici - nel caso di velivoli di interesse storico, può concedere deroghe ai requisiti di rispondenza agli standard acustici di cui sopra, informandone le Autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione Europea e motivandone la decisione. Ai sensi del D.Lgs 66/2009 le deroghe per velivoli di interesse storico hanno efficacia nel territorio della Repubblica Italiana anche se concesse dalle competenti Autorità di un altro Stato membro dell'Unione Europea per velivoli immatricolati in tale Stato.

Inoltre l'ENAC può autorizzare il singolo impiego temporaneo di velivoli, altrimenti interdetti alla navigazione aerea dalla disciplina del D.Lgs. 66/2009, nei seguenti casi:

- 1) Velivoli che effettuano voli non commerciali a scopo di modifica, riparazione o manutenzione;
- 2) Velivoli la cui utilizzazione ha carattere tanto eccezionale da rendere ingiustificato il divieto all'impiego. L'ENAC considera ricadenti in tale casistica i velivoli che effettuano voli di Stato, quelli operati nell'interesse di Istituzioni Internazionali (es. ONU, FAO) e quelli impiegati in voli per soccorso, emergenza o umanitari. Ricade in tale circostanza anche il volo di rientro alla base in un Paese estero di un velivolo nei confronti del quale è stata accertata la non conformità ai requisiti acustici durante il controllo di cui al precedente paragrafo 4.



Circolare

APT-34

Attuazione del D.Lgs. n. 66/2009 sull'utilizzazione dei velivoli di cui all'Annesso 16 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, Vol. I, Parte II, Cap. 3.

15/09/2010

pag. 5 di 11

L'autorizzazione in deroga viene formalmente rilasciata dalla Direzione Operazioni competente per territorio per i velivoli di cui al punto 1) e dalla Direzione Aeroportuale per i velivoli di cui al punto 2).

La richiesta di autorizzazione in deroga deve essere formulata, con congruo anticipo rispetto alla data del volo da effettuare, dall'esercente del velivolo alla Direzione ENAC competente a rilasciarla, allegando la documentazione giustificativa. Nel caso di volo di rientro alla base di un Paese estero l'autorizzazione in deroga è rilasciata d'ufficio.

6. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Al procedimento sanzionatorio si applicano i principi di carattere generale previsti dalla Legge 689/1981.

6.1 Accertamento Violazione

L'accertamento della non conformità ai requisiti acustici avviene nell'ambito dell'attività di controllo di cui al paragrafo 4 della presente circolare.

A seguito dell'accertamento, tramite il controllo del Certificato Acustico, della non conformità del velivolo ai requisiti prescritti dall'Annesso 16 ICAO, Vol. I, Parte II, Cap. 3, seconda edizione (1988), l'ispettore redige il rapporto di controllo, secondo la modulistica in uso per i controlli documentali o le ispezioni SAFA/SANA, predispone il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa (Allegato 1) e lo sottopone al Direttore Aeroportuale per il seguito di competenza.

6.2 Contestazione e Notifica

Il Direttore Aeroportuale, verificata la sussistenza della violazione, attiva nei confronti dell'esercente, la procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 66/2009, fatte salve eventuali ipotesi di reato.

Il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, nel quale è riportata in maniera sintetica l'esposizione dei dati accertati e la motivazione della violazione riscontrata a fronte delle disposizioni di cui al D.Lgs. 66/2009, costituisce strumento di contestazione della violazione mediante sua notifica all'esercente del velivolo.

Quando è possibile, la violazione è contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.



Circolare

APT-34

Attuazione del D.Lgs. n. 66/2009 sull'utilizzazione dei velivoli di cui all'Annesso 16 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, Vol. I, Parte II, Cap. 3.

15/09/2010

pag. 6 di 11

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione sono notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Uno schema tipo del verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa è riportato in Allegato 1.

La notifica può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile anche da un funzionario dell'amministrazione che ne ha accertato la violazione.

Nel caso di esercenti che hanno sede legale in un Paese extracomunitario si utilizzeranno le procedure individuate nelle Convenzioni internazionali applicabili o, in mancanza, la notifica è eseguita tramite l'Autorità consolare secondo la disciplina dettata dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Ai sensi della Legge n. 689/1981 l'esercente ha facoltà, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale di accertamento e contestazione, di produrre scritti difensivi e/o chiedere audizione alla Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti dell'ENAC.

In caso di velivolo straniero, la Direzione Aeroportuale provvede ad informare della violazione la Direzione Sviluppo Trasporto Aereo dell'ENAC che procede ad emanare un procedimento amministrativo di interdizione per il velivolo a qualsiasi attività sul territorio italiano, informandone al contempo la competente Autorità del Paese di registrazione del velivolo.

6.3 Pagamento in misura ridotta

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, a seguito di una violazione, è ammesso l'istituto dell'oblazione che prevede il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, ovvero, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione, oltre che alle spese del procedimento.

L'esercente che intende avvalersi del predetto istituto esegue il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione, dandone informazione alla Direzione Aeroportuale che ha rilevato l'infrazione la quale, una volta verificata la correttezza del pagamento, archivia il procedimento.

In base a quanto previsto dal comma 1 dall'art. 5 del D.Lgs 66/2009 la misura ridotta della sanzione è pari a cinquantamila euro, oltre le spese che sono indicate separatamente rispetto all'importo della sanzione.



Circolare

APT-34

Attuazione del D.Lgs. n. 66/2009 sull'utilizzazione dei velivoli di cui all'Annesso 16 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, Vol. I, Parte II, Cap. 3.

15/09/2010

pag. 7 di 11

6.4 Controdeduzioni dell'esercente

L'esercente che non intende effettuare il pagamento in misura ridotta può far pervenire alla Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti dell' ENAC scritti difensivi o richiesta di audizione entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento e contestazione, allegando copia del verbale che ha ricevuto tramite notifica.

6.5 Obbligo del rapporto

Qualora entro 60 giorni dalla notificazione non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, la Direzione Aeroportuale che ha accertato la violazione trasmette un rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, alla Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti dell' ENAC.

6.6 Ordinanza – Ingiunzione/Archiviazione

La Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti dell'ENAC esamina le contro deduzioni dell'esercente, riportate anche negli scritti eventualmente depositati in sede di audizione. Se ritiene non fondato l'accertamento e, quindi, la violazione, emette una Ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione all'esercente e alla Direzione Aeroportuale ENAC del luogo dove è avvenuto il fatto contestato, e, in caso di aeromobile straniero, anche alla Direzione Sviluppo Trasporto Aereo dell'ENAC per le azioni di competenza.

Uno schema tipo di ordinanza di archiviazione è riportato in Allegato 2.

Se, al contrario, la Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti ritiene fondato l'accertamento della violazione, determina con Ordinanza motivata, sulla base dei criteri di cui al punto 6.7 della presente circolare, la somma dovuta per la violazione, ingiungendo all'esercente di pagare la somma indicata come sanzione oltre le spese del procedimento.

L'Ordinanza di ingiunzione è notificata all'esercente presso la sede legale con le stesse modalità previste al punto 6.2 della presente circolare (Contestazione e Notifica) e ne è data comunicazione alla Direzione Aeroportuale del luogo dove è avvenuta la violazione.

Uno schema tipo di ordinanza di ingiunzione è riportato in Allegato 3.

Qualora l'esercente non faccia pervenire alcuno scritto difensivo e/o non richieda di essere sentito entro i termini stabiliti, la Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti ENAC ne dà atto nell'ordinanza con cui ingiunge il pagamento della somma, determinata sulla base della documentazione in suo possesso e avuto riguardo ai criteri di cui al punto 6.7 della presente circolare.



Circolare

APT-34

Attuazione del D.Lgs. n. 66/2009 sull'utilizzazione dei velivoli di cui all'Annesso 16 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, Vol. I, Parte II, Cap. 3.

15/09/2010 pag. 8 di 11

Il termine per il pagamento è di 30 giorni dalla notificazione dell'Ordinanza - Ingiunzione, nel caso di notificazione nel territorio italiano, e di 60 giorni se la notifica viene eseguita fuori del territorio nazionale. Effettuato il pagamento, l'esercente ne dà comunicazione alla Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti.

6.7 Criteri per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal D.Lgs 66/2009 è indicata nel limite minimo di trentamila euro e nel limite massimo di centocinquantamila euro.

In presenza di accertata non conformità del velivolo ai requisiti prescritti dall'Annesso 16 ICAO, Vol. I, Parte II, Cap. 3, seconda edizione (1988), la Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti ENAC, ai fini della determinazione della sanzione da irrogare con l'Ordinanza – Ingiunzione, si attiene ai criteri indicati nell'art. 11 della Legge 689/1981 ed in particolare alla gravità ed alla reiterazione della violazione.

6.8 Opposizione all'Ordinanza - Ingiunzione

Ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge 689/1981, contro l'Ordinanza - Ingiunzione al pagamento, l'esercente può proporre ricorso dinanzi al giudice del luogo dove è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se la sede legale dell'esercente è al di fuori del territorio nazionale. L'opposizione è fatta mediante ricorso, al quale andrà allegata l'Ordinanza precedentemente notificata.

Nel caso di mancato pagamento o di mancata impugnativa entro i predetti termini, la Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti che ha emesso l'Ordinanza provvede a comporre i ruoli di pagamento con i nominativi dei debitori ed i relativi importi da inviare al concessionario della riscossione.

7. ENTRATA IN VIGORE

La presente Circolare entra in vigore il 1° ottobre 2010.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta

Allegato 1: Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa

Allegato 2: Ordinanza Archiviazione

Allegato 3: Ordinanza di Ingiunzione di pagamento

**Circolare****APT-34**

Attuazione del D.Lgs. n. 66/2009 sull'utilizzazione dei velivoli di cui all'Annesso 16 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, Vol. I, Parte II, Cap. 3.

15/09/2010

pag. 9 di 11

ALLEGATO 1

Verbale n. _____ del _____

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Il giorno _____, alle ore _____, nell'aeroporto di _____,
in occasione del volo n. _____, proveniente da _____ diretto
a _____ aeromobile marche _____ esercente _____

E' STATA ACCERTATA

la violazione dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 maggio 2009 n. 66 a carico dell'esercente
_____ in quanto (*breve descrizione dei fatti*)

La notificazione di tale contestazione è eseguita con le modalità previste dal codice di procedura civile, per impossibilità materiale di immediata contestazione, (*oppure*) per esigenze di acquisizione e di elaborazione tecnica degli elementi di fatto raccolti.

Tale violazione a norma dell'articolo 5 del Decreto legislativo 18 maggio 2009 n. 66 è sottoposta ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro trentamila ad un massimo di Euro centocinquantamila.

Premesso quanto sopra codesto Esercente _____, ai sensi della Legge 689/1981 e successive modifiche, ha facoltà entro 30 gg. dalla ricezione del presente verbale di accertamento e contestazione di produrre alla Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti dell'ENAC scritti difensivi e/o chiedere audizione alla predetta Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti.

O V V E R O

di beneficiare, in alternativa, dell'istituto dell'oblazione corrispondendo, con effetto liberatorio, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, il pagamento in misura ridotta di Euro _____ per la violazione contestata e di Euro _____ per le spese, pari ad un totale di Euro _____, mediante versamento sul conto corrente postale n. (IBAN): IT 10 Y 07601 03200 000073802175 – Codice SWIFT BIC: BPPIITRRXXX intestato a:

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Viale del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma

Sulla causale del versamento dovrà essere apposta la seguente dicitura:

"Verbale n° _____ del _____. Sanzione ex art. 3 D.Lgs 18.05.2009 n° 66 (*Violazione Requisiti Acustici Velivoli*), codice : **SANZ 5**".

Copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento dovrà essere inviata alla scrivente Direzione Aeroportuale.

IL DIRETTORE AEROPORTUALE

Direzione Aeroportuale di
Via.....



Circolare

APT-34

Attuazione del D.Lgs. n. 66/2009 sull'utilizzazione dei velivoli di cui all'Annesso 16 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, Vol. I, Parte II, Cap. 3.

15/09/2010 pag. 10 di 11

ALLEGATO 2

Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti

Prot. n° _____ del _____

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Il Direttore Centrale Coordinamento Aeroporti dell'ENAC
visto il Verbale di Accertamento n. _____ del _____ relativo alla presunta violazione
dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 maggio 2009 n. 66; a carico di _____,

valutati gli scritti difensivi dell'esercente pervenuti all'ENAC con nota n. _____ del _____;

considerati gli argomenti esposti durante l'audizione del giorno _____ di cui al verbale
agli atti di questa Direzione n° prot. _____ del _____;

alla luce di quanto stabilito dall'art. 18 della Legge 689/1981 e successive modifiche e
integrazioni;

ARCHIVIA

Il procedimento sanzionatorio di cui al Verbale di Accertamento richiamato in premessa, in
quanto:

Il Direttore Centrale Coordinamento Aeroporti

**Circolare****APT-34**

Attuazione del D.Lgs. n. 66/2009 sull'utilizzazione dei velivoli di cui all'Annesso 16 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, Vol. I, Parte II, Cap. 3.

15/09/2010 pag. 11 di 11

ALLEGATO 3

Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti

Prot. n. _____ del _____

ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Il Direttore Centrale Coordinamento Aeroporti dell'ENAC

accertata la violazione dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 maggio 2009 n. 66 avvenuta in data _____ presso l'aeroporto di _____ a carico dell'esercente _____, come risulta dal Verbale di Accertamento n. _____ del _____ della Direzione Aeroportuale di _____ allegato alla presente (allegato A);

verificato che di detta violazione risultano correttamente eseguiti gli atti di informazione all'interessato, giusta notificazione del Verbale di cui sopra, effettuata per mezzo di _____ (allegato B);

considerato che

avuto riguardo ai criteri dettati dall'art 11 della Legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni;

INGIUNGE

A norma dell'art 5 del Decreto Legislativo 18 maggio 2009, n. 66 a codesto esercente _____ il pagamento della sanzione di Euro _____ per la violazione contestata e di Euro _____ per le spese, pari ad un totale di Euro _____.

Il termine per il pagamento è di 30 gg. dalla notificazione del presente provvedimento (*di 60 gg. nel caso in cui l'esercente abbia sede legale al di fuori del territorio nazionale*), mediante versamento sul conto corrente postale n.(IBAN) IT 10 Y 07601 03200 000073802175 - Codice SWIFT BIC: BPPITRXXX, intestato a:

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Viale del Castro Pretorio, 118
00185 Roma

Sulla causale del versamento dovrà essere apposta la seguente dicitura:

*"Ordinanza Ingiunzione Prot. N° _____ del _____. Sanzione ex Art. 3 D.Lgs 18.05.2009 n°66 (Violazione Requisiti Acustici Velivoli), codice: **SANZ 5**".*

Copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento dovrà essere inviata alla scrivente Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti .

Avverso il presente provvedimento di Ingiunzione è ammesso ricorso dinanzi al giudice di _____ (*luogo dove è stata commessa la violazione*) entro 30 gg. dalla notificazione della presente ordinanza (*60 gg. nel caso in cui l'esercente abbia sede legale all'estero*).

Il Direttore Centrale Coordinamento Aeroporti